

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

Allegati Presenti

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE-APPROVAZIONE**

Nr. Progr. **57**

Data **20/12/2018**

Seduta NR. **8**

Cod. Ente: **CO-36042/L**

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 20/12/2018 alle ore 19:42*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 20/12/2018 alle ore 19:42 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BARTOLACELLI CLAUDIO	S	MARCELLAN MARA	S	VENTURELLI MARIA CHIARA	N
FORNARI SABINA	S	GHIARONI LUIGI	S		
GORRIERI DANIELE	S	MANFREDINI UGO	S		
SCARABELLI NADA	S	MARZANI FRANCESCA	S		
PINI SIMONA	N	GUAITOLI PAOLA	S		
CASELLI FABIO	S	ARTONI ANNIBALE	S		
Totale Presenti: <b>11</b>			Totali Assenti: <b>2</b>		

Assenti Giustificati i signori:

*PINI SIMONA; VENTURELLI MARIA CHIARA*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE CRISTINA MONTANARI.*

*In qualità di SINDACO, il CLAUDIO BARTOLACELLI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: MARCELLAN MARA, MANFREDINI UGO, GUAITOLI PAOLA.*

*L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri nei modi e nei tempi previsti nello Statuto e nel regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.*

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE-APPROVAZIONE

Risultano presenti alla trattazione del punto n. 8 iscritto all'ordine del giorno i seguenti Consiglieri:

Bartolacelli Claudio, Fornari Sabina, Gorrieri Daniele, Scarabelli Nada, Pini Simona, Ghiaroni Luigi, Marcellan Mara, Caselli Fabio, Manfredini Ugo, Marzani Francesca, Guaitoli Paola ed Artoni Annibale: presenti n. 12.

Il Sindaco cede la parola al Consigliere delegato al Bilancio ed Unione dei Comuni, Fabio Caselli, per illustrare il punto n. 8 iscritto all'ordine del giorno;

Esaurita la relazione il Sindaco interviene, successivamente apre il dibattito, nessun intervento da parte dei Consiglieri.

Il Sindaco-Presidente, interpella i consiglieri per la dichiarazione di voto.

Nessun consigliere si iscrive.

\*\*\*\*\*

Il resoconto della discussione è riportato in fonoregistrazione su dispositivo elettronico (registratore mp3) che si conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell'art. 45 del regolamento del Consiglio Comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 15 del 3/6/2015, con cui si approvava il "*Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali*";

**RITENUTO** di esercitare la potestà regolamentare in materia di riscossione coattiva delle proprie entrate, in attuazione e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e in particolare dall'art. 52, con cui è data facoltà agli Enti locali di adottare appositi regolamenti per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, informati al rispetto dei criteri dettati dal comma 4 dello stesso articolo;

**RICORDATO** che la riscossione coattiva è una funzione delicata, in taluni casi un'appendice del rapporto tributario, che come tale va curata con attenzione e affidata in mani appropriate, per evitare disfunzioni destinate a riflettersi sull'intera comunità dei cittadini;

**VALUTATO** di procedere ad una revisione complessiva del testo regolamentare attualmente in vigore, in un'ottica di semplificazione, trasparenza ed efficienza nell'ambito della complessiva gestione delle entrate, tenuto conto:

- a. della volontà dell'Ente di gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate (tributarie e patrimoniali) tramite ingiunzione fiscale, secondo le norme indicate dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, riguardante il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, precisato che il percorso delineato dal legislatore attraverso il R.D. n. 639/1910, si sviluppa, come detto, tramite l'ingiunzione fiscale, che dà il via al procedimento di esecuzione forzata, finalizzato alla realizzazione coattiva del credito dell'Ente;
- b. della scelta di svolgere una gestione congiunta del procedimento di accertamento e di riscossione delle proprie entrate, senza soluzione di continuità tra il soggetto che crea il debito e quello che lo riscuote;
- c. della necessità di rendere disponibili tutte le metodologie utili a contrastare efficacemente l'evasione da riscossione e recuperare liquidità, alla luce delle più recenti disposizioni per la riscossione coattiva delle entrate locali, tenuto conto della volontà già espressa (si veda, al riguardo, la deliberazione giunta n. 94 del 30.8.2018), di organizzare un ufficio dedicato all'interno dell'Ente, per gestire direttamente tutte le fasi della riscossione coattiva delle entrate;
- d. della necessità di rivedere l'attuale modello di riscossione rateizzata delle somme poste in riscossione coattiva, tenuto conto dell'intervenuta riduzione, a causa della crisi economica tuttora in atto, della percentuale d'incasso già nella fase della riscossione spontanea, rideterminando le regole in argomento finora adottate con altre più favorevoli ai cittadini/contribuenti debitori, ma ugualmente tutelanti per l'Ente;
- e. che l'incisività dell'azione di recupero e l'utilizzo pieno degli strumenti normativi messi a disposizione dell'Ente, in un contesto di sfavorevole congiuntura economica, inducono questo Consiglio ad individuare le soluzioni più idonee a salvaguardare alcuni interessi dei debitori ritenuti meritevoli di tutela;
- f. di introdurre e disciplinare (in altre parole, rendere accessibile all'Ente) l'istituto della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 8, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modifiche, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché dell'art. 76, legge 21 novembre 2000, n. 342; ciò, tenuto conto della necessità di reperire risorse liquide, pure se d'entità modesta, da preferirsi al mantenimento di entrate non fruibili e di difficoltosa esigibilità, e in corrispondenza delle quali, peraltro, occorre "congelare" disponibilità in appositi fondi di accantonamento allocati nel bilancio;
- g. dell'opportunità, in un'ottica di equità ed economicità, di porre a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva;
- h. dell'evolversi della normativa in materia;

**DATO ATTO** che l'esercizio della suddetta potestà regolamentare espresso nel presente atto si concretizza in percettibili interventi a tutela reale degli interessi singoli e collettivi, strettamente connessi agli obiettivi che, per il tramite di essa, l'Ente intende perseguire, sia di natura finanziaria e contabile che nell'ottica di un corretto sviluppo civile ed economico della collettività amministrata;

**VISTO** l'allegato schema di "*Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie*", predisposto dal Servizio Finanziario e composto da n. 7 articoli (allegato "A");

**RICORDATE** le disposizioni dell'Amministrazione Finanziaria tese a fornire indicazioni in ordine a taluni aspetti ed adempimenti inerenti all'esercizio del potere regolamentare degli enti locali;

**RILEVATO** che l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 488, stabilisce che il termine per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**PRESO ATTO** che il regolamento in approvazione:

- a) va adottato con deliberazione consiliare, ex art. 42, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) unitamente alla delibera di approvazione, dev'essere inviato al Ministero delle Finanze che può impugnarlo innanzi al TAR competente, unicamente per vizi di legittimità;

**RICORDATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni relative alle modifiche regolamentari devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360: l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

**ACQUISITO** il parere favorevole del revisore dei conti, giusto verbale n. 20 del 23.11.2018, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato "B");

**VISTO** il D. lgs. n. 267/2000 e lo Statuto dell'Ente;

**PRESO ATTO** degli allegati pareri, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, richiesti ai sensi dell'art. 49, D.lgs. n. 267/2000.

**CON VOTI** unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

tutto quanto premesso e considerato,

Disposta la votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 12;

Consiglieri Votanti n. 12;

Voti favorevoli n. 9;

Voti contrari n. 3 : Marzani Francesca, Guaitoli Paola ed Artoni Annibale.

Astenuti n. 0

## **DELIBERA**

1. **DI ABROGARE** il "*Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali*" approvato con la propria precedente deliberazione n. 15 del 3/6/2015;
2. **DI APPROVARE** il nuovo "*Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie*", composto di n. 7 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, conformemente alle disposizioni impartite, per gli adempimenti di competenza;
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali", "Atti generali", ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 57 DEL 20/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*F.TO BARTOLACELLI CLAUDIO*

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
*F.to MONTANARI CRISTINA*

### ***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **08/01/2019** al **23/01/2019**, come previsto dall'art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Serramazzoni ,lì 08/01/2019

IL VICE SEGRETARIO  
*F.to MONTANARI CRISTINA*

### ***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì 08/01/2019

IL VICE SEGRETARIO  
*MONTANARI CRISTINA*

### ***CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ***

E' stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 19/01/2019, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO  
*F.to MONTANARI CRISTINA*

### ***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO  
*MONTANARI CRISTINA*

**COMUNE DI SERRAMAZZONI**

**PROVINCIA DI MODENA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Proposta **58** del **12/12/2018**

Numero Delibera **57** del **20/12/2018**

Settore/Servizio: **SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI LOCALI-GESTIONE  
DEL PERSONALE /**

---

OGGETTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI  
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE-APPROVAZIONE**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MONTANARI CRISTINA

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 12/12/2018

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MONTANARI CRISTINA

---

**Verbale del Revisore dei Conti NR 020/2018**

**Oggetto: "PARERE SULLA PROPOSTA APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE"**

IL sottoscritto Dott. Massimo Giorgi, Revisore dei Conti del Comune di Serramazzoni (MO), ricevuta a mezzo email in data 21 novembre 2018 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla "approvazione del nuovo regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle Entrate comunali tributarie ed extratributarie" e bozza del Regolamento stesso, composto da 7 articoli

visto

- il Regolamento attualmente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. Nr. 15 del 03 giugno 2015;
- l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- il D.Lgs. n. 156 del 24.9.2015 in materia di revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
- il D.Lgs. n. 158 del 24.9.2015 che ha apportato rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio
- il D.Lgs. n. 156 del 24.9.2015 relativo a misure per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
- che l'art. 53 comma 16 legge 23/12/200 n.388 , così come sostituito dall'art. 27 comma 8 legge 28/12/2001 , stabilisce che il "*termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle*

Comune di Serramazzoni (MO)

Piazza T. TASSO, 1

**Serramazzoni (MO)**

*entrate degli enti locali , .....entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione “*

- l'art. 151 c. 1 Dlgs 18/08/2000 n. 267 fissa il 31/12 di ogni anno come termine per deliberare il bilancio di previsione; che il 12 febbraio 2018 con Comunicato del Ministero dell'interno, è stato prorogato al 31/3 il termine per deliberare l'approvazione del bilancio; pertanto il nuovo regolamento risulterà essere approvato nei termini di legge

tenuto conto

- 
- dell'opportunità rilevata dall'Ente di approvare un nuovo regolamento che disciplini la gestione diretta delle entrate tributarie e non tributarie di competenza del Comune al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento e promuovere una maggiore uniformità operativa, anche alla luce dei decreti legislativi sopracitati e delle recenti novità in materia di contabilità pubblica, che impongono monitoraggi frequenti e rendicontazioni dettagliate;
  - di svolgere pertanto una gestione congiunta del procedimento di accertamento e di riscossione delle proprie entrate, per rendere più efficace la riscossione e contrastare più efficacemente l'evasione da riscossione , recuperando liquidità per l'Ente,
  - rendere accessibile all'ente anche l'istituto della cessione dei crediti
  - che il nuovo regolamento comporterà l'abrogazione di quello precedente;

visto

- il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata

Comune di Serramazzoni (MO)

Piazza T. TASSO, 1

**Serramazzoni (MO)**

richiamato l'art. 239 comma 1 lett. b) del d.lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del Dl 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità ed applicazione dei tributi locali


esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle Entrate comunali tributarie ed extratributarie..

Parma, 23 novembre 2018

Il Revisore Unico

Dott. Massimo Giorgi

Handwritten signature of Massimo Giorgi in black ink, consisting of a stylized first name and a more complex surname.

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE-APPROVAZIONE**

**Art. 1-Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate, patrimoniali e tributarie, è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase ed avviene secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, utilizzando i poteri allo scopo previsti dalla vigente normativa, con l'attivazione, fra l'altro, a termini di legge, di ogni procedura cautelare ed esecutiva consentita.
2. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate a termine del precedente comma, è attribuita al Responsabile appositamente individuato dall'organo esecutivo dell'Ente, che cura ogni relativo adempimento.
3. Sulle somme risultanti dall'ingiunzione e non pagate nel termine di giorni 30 dalla notifica della medesima, sono dovuti gli interessi moratori di cui all'articolo 30, D.P.R. n. 602/1973, fissati, a decorrere dal 15 maggio 2018, nella misura del 3,01%.

**Art. 2-Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva**

1. Le spese procedurali inerenti alla riscossione coattiva sono poste a carico del debitore e, in mancanza di una loro determinazione certa, sono calcolate in via forfetaria nella misura stabilita dall'organo competente, contestualmente all'approvazione delle rette e delle tariffe dei servizi dell'Ente.
2. In sede di prima applicazione, le spese di cui al comma precedente sono fissate come segue:
  - a) Ingiunzione amministrativa € 30,00;
  - b) sollecito di pagamento preliminare alle azioni cautelari/esecutive relative a crediti di limitata entità € 10,00;
  - c) preavviso di fermo amministrativo beni mobili registrati € 25,00;
  - d) preavviso di iscrizione ipotecaria immobiliare € 50,00;
  - e) fermo amministrativo beni mobili registrate € 50,00;
  - f) atto di pignoramento presso terzi (ordine diretto dell'ufficio) € 80,00;
  - g) atto di pignoramento autoveicolo ex art. 521-bis, c.p.c. € 100,00.
3. La misura dei rimborsi di cui sopra si riferisce a crediti fino a € 1.000,00; per i crediti da € 1.000,01 a € 5.000,00, la misura è aumentata del 30%; per i crediti da € 5.000,01 a € 10.000,00, la misura è aumentata del 50%; per i crediti da € 10.000,01 a € 25.000,00, la misura è aumentata

del 100%; per i crediti da € 25.000,01 a € 100.000,00, la misura è aumentata del 500%; oltre, la misura è aumentata del 1.000%. In caso di procedure esecutive o cautelari attuate con l'ausilio di un legale, il rimborso delle spese da richiedere è quantificato sulla base della parcella del legale stesso, ovvero liquidato dal giudice; in caso di pignoramento mobiliare, il rimborso delle spese da richiedere è quantificato sulla base di quanto stabilito dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento.

### **Art. 3-Modalità della riscossione**

1. La riscossione delle entrate avviene tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale intestato al medesimo, tramite il sistema bancario, ovvero a mezzo *bancomat* o carta di credito.

### **Art. 4-Sospensione e dilazione del pagamento**

1. Il funzionario responsabile può consentire, su motivata richiesta dell'interessato, il pagamento dilazionato in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei per le somme fino a € 100.000,00 e fino ad un massimo di settantadue se le somme superano € 100.000,00, con applicazione, a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento, degli interessi nella misura del tasso legale vigente. La rateizzazione è possibile per importi superiori ad € 250,00 (duecentocinquanta), e ciascuna rata non potrà essere di importo inferiore ad € 50,00 (cinquanta). E' prevista la presentazione, per somme superiori ad € 100.000,00 (centomila), di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa a prima richiesta, stipulata con primaria compagnia, valida per tutto il periodo della rateizzazione e fino ad un semestre oltre la scadenza dell'ultima rata. Nel caso di mancato integrale pagamento alla scadenza anche di una sola rata, comprensiva di interessi, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo, comprensivo di interessi, entro sette giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

### **Art. 5-Cessione crediti**

1. L'Ente può procedere alla cessione *pro-soluto* dei propri crediti di dubbia, difficile od antieconomica esigibilità, con esclusione di quelli aventi natura contributiva, previo esperimento delle ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per la loro riscossione, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile: a) debitori anagraficamente irreperibili; b) qualora si ritenga economicamente sconveniente, in relazione all'entità del credito ed alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di esito incerto; c) crediti di valore nominale inferiore ad € 50,00.
2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati attraverso un apposito provvedimento del soggetto di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il cessionario è individuato attraverso un'apposita procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto del principio del confronto concorrenziale nell'attribuzione degli appalti.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno dev'essere comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato l'entità complessiva delle cessioni dei crediti effettuate nell'anno precedente ed il loro prezzo medio.

**Art. 6-Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile con quelle del presente regolamento.

**Art. 7-Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.